

Circolare del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni 16 gennaio 1996 “Applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, in materia di compatibilità elettromagnetica per gli apparecchi radiotrasmittenti”

**MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
CIRCOLARE 16 gennaio 1996**

“Applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, in materia di compatibilità elettromagnetica per gli apparecchi radiotrasmittenti”

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.49 del 24 gennaio 1996)

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;

Considerati i notevoli tempi di attesa, al momento attuale oltre i sei mesi, per poter effettuare presso i laboratori accreditati le prove e le verifiche relative alla valutazione di conformità degli apparecchi radiotrasmittenti;

Si dispone quanto segue:

1. In via transitoria, il costruttore di apparecchi radiotrasmittenti, considerate le attuali difficoltà di ottenere in tempo utile il rapporto di prova da parte dei laboratori accreditati, può apporre, sotto la propria responsabilità, la marcatura

CE su tali apparecchi a condizione che:

a) abbia rilasciato una dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n.476/1992, a fronte delle specifiche indicate dall'organismo notificato di cui all'art.9, comma 4, dello stesso decreto legislativo;

b) abbia assunto per iscritto le responsabilità conseguenti alla dichiarazione di cui alla lettera a);

c) abbia prodotto istanza del rapporto di prova ad un laboratorio accreditato;

d) abbia consegnato all'organismo notificato, di cui alla lettera a), entro il 30 giugno 1996, una domanda, corredata dei documenti di cui ai punti a), b) e c), intesa al rilascio dell'attestato di esame CE del tipo, contenente l'impegno del richiedente a consegnare, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data della domanda stessa, il rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato a fronte delle specifiche applicabili di cui alla lettera a) e ad adeguare gli apparecchi sulla base dei risultati delle verifiche: in caso di mancato rispetto dell'impegno, si applicano le correlative disposizioni sanzionatorie.

La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: GAMBINO